



13.1.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1062/2008, presentata dal comitato di iniziativa "Veliko Turnovo for the Forest" (bulgaro), corredata di 879 firme, sulla mancata applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche da parte delle autorità bulgare, in relazione a lavori di costruzione in un'area Natura 2000 nella Bulgaria centrale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento ai lavori di costruzione in corso a Veliko Turnovo, approvati dalle autorità locali e che i firmatari considerano contrari alle disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. I firmatari rilevano inoltre che l'area in questione è contenuta nell'elenco di Natura 2000 e che i progetti di costruzione danneggeranno il patrimonio architettonico e culturale della cittadina. Essendosi già rivolti senza successo alle autorità bulgare competenti, i firmatari chiedono al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"La Commissione ha ricevuto anche un denuncia avente a oggetto la stessa zona e dopo un'approfondita analisi dei documenti trasmessi, ha rilevato gli elementi riportati di seguito.

- I progetti che avrebbero violato il diritto non sono ubicati all'interno dei confini di aree inserite nell'elenco nazionale bulgaro di siti d'importanza comunitaria.

- Dalle informazioni fornite risulta che le autorità competenti hanno esaminato i documenti loro presentati e hanno deciso che i progetti non dovevano costituire oggetto di una procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), in quanto sono disciplinati dall'allegato II della direttiva 85/33/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati¹ (quale modificata), vale a dire sono progetti per i quali la necessità di procedere a una VIA deve essere esaminata caso per caso. Occorre effettuare una VIA soltanto se è possibile un significativo impatto ambientale. La direttiva in questione indica che i progetti dell'allegato I potrebbero sortire un tale effetto. Per quanto riguarda i progetti dell'allegato II, l'autorità competente valuta il livello di impatto caso per caso e procederà a una VIA soltanto se ritiene che il progetto possa avere un impatto significativo. Dalle informazioni a disposizione della Commissione, emerge chiaramente che l'autorità nazionale competente ha valutato ciascun caso pervenendo alla conclusione che non ci sarebbero stati effetti significativi sull'ambiente e che pertanto non era necessaria una VIA.
- Dalle informazioni trasmesse si evince che le autorità competenti hanno esaminato i documenti loro presentati e hanno deciso che la modifica introdotta nel piano territoriale particolareggiato non avrebbe costituito oggetto di una procedura VIA in quanto rientra nell'ambito dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente², vale a dire è un tipo di piano per il quale la necessità di effettuare una VAS deve essere esaminata per ogni singolo caso. Occorre effettuare una valutazione ambientale strategica (VAS) soltanto se è possibile un significativo impatto ambientale. La direttiva in questione indica che i piani e/o programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, potrebbero sortire tali effetti. Per quanto riguarda i piani e/o programmi di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, l'autorità competente valuta il livello d'impatto caso per caso e procederà a una VAS soltanto se ritiene che il piano e/o programma possa avere un impatto significativo. Dalle informazioni a disposizione della Commissione, emerge chiaramente che l'autorità nazionale competente ha valutato ciascun caso pervenendo alla conclusione che non ci sarebbero stati effetti significativi sull'ambiente e che pertanto non era necessaria una VAS.

Conclusioni

La denuncia non è stata registrata ai fini di un'ulteriore analisi, poiché si è pervenuti alla conclusione che l'autorità competente aveva attuato in modo corretto il diritto dell'UE. Dopo aver esaminato le argomentazioni presentate nella petizione, la Commissione non individua alcun motivo per intervenire in altro modo."

¹ GU L 175 del 5.7.1985.

² GU L 197 del 21.7.2001.